

***Position Paper* Federcasse sui documenti di consultazione contenenti le modifiche alle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali delle banche rese necessarie dalla nuova disciplina prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati**

Nel mese di dicembre 2012 sono state pubblicate per la consultazione le modifiche alle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali delle banche – Circolare n.155 del 18 dicembre 1991 e Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 – rese necessarie dalle modifiche apportate alla disciplina prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

A tale riguardo, in via preliminare, la scrivente Federcasse, nel manifestare il suo apprezzamento per le modalità di consultazione adottate con riferimento alla materia in oggetto, ringrazia altresì per la possibilità di esprimere opinioni e commenti sul tema.

Nel merito delle proposte istruzioni, al fine di offrire un contributo alla consultazione, si formulano le seguenti osservazioni e richieste di chiarimento con specifico riferimento alla prospettiva delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali (BCC-CR).

▪ **Attività di rischio – BCC e banche di garanzia collettiva: fido massimo concedibile**

Le Disposizioni di vigilanza relative alle "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" (Titolo V, Capitolo 5, della circolare 263/2006), contengono una previsione peculiare per le BCC-CR che consente alle stesse di non computare nei limiti prudenziali *"le attività di rischio nei confronti degli esponenti aziendali soci della cooperativa, nella misura del fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio e fino alla concorrenza del limite prudenziale applicabile all'esponente aziendale"*.

Tale previsione va letta in connessione con quella contenuta nell'art. 30 dello statuto tipo delle BCC-CR che, nella versione base, recita: *l'assemblea procede [...] "alla determinazione su proposta del consiglio di amministrazione, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio, così come definite dalla disciplina prudenziale in materia di concentrazione dei rischi che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti, in misura non superiore al 15 per cento del patrimonio di vigilanza della banca e, qualora si tratti di esponenti aziendali, ancorché non soci, in misura non superiore al 5 per cento"*.

Le Disposizioni consentono, pertanto, di non computare nel limite altrimenti previsto per l'esponente socio parte correlata, il fido erogato al medesimo entro il controvalore stabilito dalla deliberazione assembleare che ne stabilisce in concreto la misura (nel limite massimo fissato dallo Statuto del 5% del Patrimonio di Vigilanza).

Ne consegue, a nostro avviso, che la **parte correlata esponente socio** può assumere posizioni di rischio verso la banca sino alla misura fissata dall'assemblea (massimo il 5% previsto dallo Statuto); i **relativi soggetti connessi** possono assumere posizioni di rischio sino al 5% previsto dalle Disposizioni di Vigilanza.

Questo in ragione della circostanza che il limite statutario (e la relativa "franchigia") è posto a disposizione **esclusiva** dell'esponente socio. Quest'ultimo "consuma" il *plafond* statutario senza intaccare il limite delle Disposizioni che è però un **limite complessivo**, riferito appunto all'insieme esponente parte correlata più relativi soggetti connessi; quest'ultimo 5% rimane così "disponibile", ma non per l'esponente (che nell'esempio ha già raggiunto il "suo" 5% statutario), bensì per i soggetti a lui connessi, cui pure si applicano le Disposizioni e il relativo limite. Non possono sommarsi a favore dell'esponente socio il 5% statutario e il 5% delle Disposizioni perché altrimenti verrebbe **violato il limite statutario dell'art. 30**. L'esponente non può quindi beneficiare della "franchigia" superando il proprio limite, potendo egli fruire solo del proprio 5% ma non "consuma" il 5% stabilito dalle Disposizioni che rimane così, come detto, interamente disponibile per i soggetti connessi.

La circostanza prima sottolineata, che vede il limite statutario di **esclusiva pertinenza dell'esponente socio, escluderebbe la possibilità che, laddove l'esponente socio non utilizzi il proprio 5%, o lo utilizzi parzialmente, questa franchigia possa andare a beneficio dei soggetti connessi**. Infatti, la *ratio* della previsione di Vigilanza è da ricercarsi, a nostro avviso, nella circostanza che la stessa ha tenuto in debita considerazione il peculiare rapporto che lega l'esponente socio alla BCC-CR in ragione della natura di società cooperativa di quest'ultima e che avrebbe visto una compressione oltre misura, qualora le attività di rischio nei confronti dell'esponente socio avessero concorso a determinare l'importo complessivo anche dei relativi soggetti connessi. La Relazione illustrativa alle Disposizioni precisa infatti che *"La disciplina in questione si applica anche alle banche di credito cooperativo e alle banche di garanzia collettiva, con alcune eccezioni fondate sulle finalità mutualistiche di queste categorie di banche. Nel caso delle banche di credito cooperativo, rileva la circostanza che gli esponenti aziendali – categoria di soggetti cui, come detto, si applicano limiti stringenti alle attività di rischio – sono anche tipicamente soci della banca, ossia i soggetti a favore dei quali deve orientarsi prevalentemente l'attività creditizia"* (Relazione illustrativa, Sez. II, par. 4, p. 48).

Tutto ciò premesso, dalla lettura dei documenti di consultazione in oggetto e dall'analisi dell'esempio 2 riportato nell'ambito della nota tecnica - Segnalazione "soggetti collegati": gli adeguamenti PUMA2, (specificatamente nell'allegato alla nota tecnica F37 "Trattamento esposizioni verso soggetti collegati") ci sembra invece di ricavare un'interpretazione riguardo al trattamento della franchigia diversa e con implicazioni di notevole rilievo nella determinazione dei limiti prudenziali.

Se comprendiamo bene l'esempio citato, infatti, la modalità illustrata "ricongiunge" le esposizioni verso un insieme di soggetti collegati (parte correlata e relativi soggetti connessi) applicando il fido massimo concedibile alla posizione unitariamente considerata. Nell'abbattimento delle attività di rischio, peraltro, ci sembra che si tenga conto dei valori nominali e non dei valori ponderati.

Ciò determina, nei fatti, l'estensione del beneficio della franchigia anche ai soggetti connessi alla parte correlata socio. Peraltro, l'applicazione della soglia di esenzione alle attività nominali anziché a quelle ponderate comprime, a nostro avviso impropriamente, la valenza della franchigia per l'esponente socio, posto che ai sensi di statuto il fido massimo concedibile viene determinato dall'Assemblea avuto riguardo alla posizione di rischio (sulla base, quindi, dei valori ponderati delle esposizioni).

- **Segnalazioni attinenti le operazioni rilevanti – attributo informativo inerente la fattispecie di operazione**

Si richiede di fornire un corredo informativo di maggiore dettaglio, anche attraverso esempi, con riguardo alle diverse fattispecie operative da indicare nelle sotto-voci disciplinate.